

830.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	6
Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 2000	3	(Sezione 3 – Articolo 3)	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 4 – Articolo 4)	7
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	7
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	8
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Articolo 7)	8
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	8
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	10
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamento) .	10
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamento) .	11
Proposte di legge S. 941-1152-1432-1700 (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5978) ed abbinata proposte di legge nn. 68-1110-2248-3039-4105-6382	6	(Sezione 12 – Articolo 12)	11
(Sezione 1 – Articolo 1)	6	(Sezione 13 – Ordini del giorno)	11
		Proposte di legge S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5003) ed abbinata proposte di legge nn. 765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849	13
		(Sezione 1 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	13
		(Sezione 2 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	15
		(Sezione 3 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	17

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	19	(Sezione 2 — Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	42
(Sezione 5 — Articolo 10 ed emendamenti)	24	(Sezione 3 — Articolo 5 ed emendamenti)	44
(Sezione 6 — Articolo 11 ed emendamenti)	27	(Sezione 4 — Articolo 6 ed emendamenti)	45
(Sezione 7 — Articolo 12, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	29	(Sezione 5 — Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	47
(Sezione 8 — Ordini del giorno)	32	(Sezione 6 — Articolo 8 ed emendamenti)	56
Proposta di legge n. 5808	37	(Sezione 7 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	58
(Sezione 1 — Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	37	(Sezione 8 — Ordini del giorno)	70

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 dicembre 2000.**

Aleffi, Acquarone, Angelini, Benvenuto, Biondi, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Acquarone, Benvenuto, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Fassino, Ferrari, Giovanardi, Grimaldi, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Lumia, Maccanico, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Schietroma, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 19 dicembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente

proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BOGHETTA: « Linee guida del Piano generale dei trasporti » (7503).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

PROCACCI: « Disposizioni in materia di detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi » (già articoli 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del testo unificato delle proposte di legge nn. 59-792-4694-5706-6591-7109 e 7116, e del disegno di legge n. 6583, approvato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 30 novembre 2000) (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116-ter) *Parere delle Commissioni I, IV, VI, XII e XIII.*

**Trasmissione dal Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato.**

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data

19 dicembre 2000, ha trasmesso una relazione sul ruolo dei servizi di informazione e sicurezza nel caso Echelon, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 29 novembre 2000 (doc. XXXIV, n. 7).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 305).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha trasmesso la relazione di sintesi — per gli anni 1999 e 2000 — sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occasionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (doc. XIII, n. 5-*sexies*).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001 (doc. XIII, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 2000.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Rocca di Neto (Crotone), Siniscola (Nuoro) e Poggiardo (Lecce).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 4 dicembre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 21 novembre 2000, concernente gli eventi alluvionali nella regione Piemonte.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SGD 02/2000 relativo al completamento della definizione e dello sviluppo di un sistema di identificazione militare, compatibile con le esigenze del controllo del traffico aereo civile, già iniziato in un contesto di cooperazione internazionale quale programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe — Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 941-1152-1432-1700 — SENATORI: FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI; TERRACINI ED ALTRI; AVOGADRO ED ALTRI; MANIERI ED ALTRI: RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5978) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; MUSSOLINI, NAN; LABATE ED ALTRI; MANGIACAVALLO; ACQUARONE (68-1110-2248-3039-4105-6382)

(A.C. 5978 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

(A.C. 5978 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito deno-

minato « Registro nazionale », già istituito e gestito dall'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.

(A.C. 5978 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.

2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

(A.C. 5978 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Donazione di midollo osseo).

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

(A.C. 5978 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Diritti dei donatori).

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a

permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'*équipe* medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Diritti dei donatori)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nel caso in cui il lavoratore dipendente debba assentarsi più di tre giorni lavorativi, il datore di lavoro, su richiesta, può farsi rimborsare gli oneri retributivi di cui al comma 2. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità per l'attuazione del presente comma e ad individuare le relative risorse.

5. 1. Cè, Dalla Rosa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'estensione dei benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti dai precedenti commi 1 e 2 anche ai lavoratori autonomi.

5. 2. Cè, Dalla Rosa.

(A.C. 5978 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Spese e tariffe).

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonché alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilità, sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Spese e tariffe)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della compatibilità aggiungere le seguenti: e comunque ad ogni tipo di accertamento diagnostico richiesto dal medico della struttura abilitata alla verifica dell'idoneità fisica alla donazione.

6. 1. Conti.

(A.C. 5978 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Importazione ed esportazione di midollo osseo).

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

(A.C. 5978 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione

di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da im-

prese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Regolamento di attuazione)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua i requisiti che le associazioni e le federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo, di cui all'articolo 3, comma 2, devono possedere per ottenere l'accreditamento in sede regionale.

8. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: modalità di utilizzazione e inserire le seguenti: , entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.

8. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: da emanare entro sei mesi con le seguenti: che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, da emanate entro tre mesi.

8. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5978 – sezione 9)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo).

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è nominata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è

definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 9.**

(Commissione nazionale per i trapianti allogenici di sangue non consanguineo)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

9. 3. Conti.**(Approvato)**

Sopprimere il comma 3.

9. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: , assicurando che le prestazioni erogate ai donatori e ai riceventi siano poste a carico delle amministrazioni di origine degli stessi,

9. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: l'informazione aggiungere la seguente: tecnico-scientifica.

9. 4. Conti.**(Approvato)****(A.C. 5978 – sezione 10)****ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

EMENDAMENTI PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2000, 2001 e 2002 con le seguenti: 2001, 2002 e 2003.

10. 1. Conti.

(A.C. 5978 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2000, in lire 2.868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole : in lire 2. 868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: in lire 3.368 milioni per l'anno 2001 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2002.

11. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5978 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5978 – sezione 13)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a verificare le modalità attraverso le quali consentire anche ai lavoratori autonomi

l'accesso ai benefici ed alle agevolazioni riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

9/5978/1. Turci.

La Camera,

premessi che la proposta di legge n. 5978 riguardante le discipline del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto;

tenuto conto che le recenti scoperte scientifiche, in questo campo hanno fatto rilevare che le cellule staminali del sangue

del funicolo ombelicale, sono altrettanto valide, soprattutto per i bambini;

premessi che il futuro scientifico e chimico è senz'altro rappresentato da questa via semplice ed incrementa;

impegna il Governo

a sostenere ed incentivare le ricerche sia a livello nazionale che regionale, affinché si organizzino banche nazionali e regionali del sangue del funicolo ombelicale e fondi per le ricerche in questo campo.

9/5878/2. Palumbo.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESÌ ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 – sezione 1)

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Fondo di cofinanziamento dell'offerta
turistica).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 *(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)* — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e per fare

fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo articolo 12.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

6. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

6. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: sui mercati turistici internazionali.

6. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 2)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.

*(Imprese turistiche
e attività professionali).*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi

quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.

(Imprese turistiche e attività professionali).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono imprese turistiche le attività economiche organizzate per l'esercizio di

strutture ricettive, sia alberghiere che complementari, e di accoglienza, anche non convenzionale, nonché le attività economiche organizzate al fine della produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti a definire il sistema di ricettività, sia alberghiero che complementare, e quello di accoglienza.

7. 5. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole da: economiche fino alla fine del comma, con le seguenti: organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di infrastrutture, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, e gli esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, come individuati dalle linee guida.

7. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la parola: , l'intermediazione.

7. 6. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi quelli di somministrazione.

7. 7. Edo Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'effettuazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre necessaria l'iscrizione al REC, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

7. 4. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 5 sopprimere le parole: e consulenza.

7. 8. Edo Rossi.

(Approvato).

Al comma 10 sopprimere le parole: , nonché le associazioni pro loco,

7. 9. Edo Rossi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

***7. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

***7. 3.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulottes, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, pos-

sono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1 anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando giornalmente alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8 *(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)* – 1. L'articolo 109 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato adesso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo periodo, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità, conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 1, sostituire le parole da: comprese quelle che forniscono *fino a:* non convenzionali *con le seguenti:* ancorché gestite senza finalità di lucro, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *caravans, mobilhome* e similari, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per va-

canze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.

8. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quarto periodo ed il quinto fino alla parola: giornalmente *con le seguenti:* da un solo componente del nucleo o del gruppo, anche per gli altri. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine.

8. 5 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato).

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale assume ogni responsabilità di carattere civile e penale per le dichiarazioni sottoscritte.

8. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.

* **8. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il se-

guente: Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.

* **8. 6.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le schede sono valide a tutti gli effetti di legge. In casi particolari, per evidenti problemi logistici ed operativi, che lo stesso Ministro dell'interno individuerà con proprio decreto, le suddette schede-clienti possono essere conservate dal gestore per il periodo necessario alla consegna dell'istituzione interessata

8. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 4)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Semplificazioni).

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le

quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con

provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Semplificazioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 *(Semplificazioni)* 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi

ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venire meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,

urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle procedure, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6

dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio recettivo, anche il rimessaggio degli eventuali automezzi, la somministrazione di alimenti e bevande e, ove previsto da leggi regionali, l'attività di spaccio alimentare, di vendita di generi vari e di prodotti per la casa e per l'igiene della persona. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, libri, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, *souvenirs* e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché all'installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di strutture ed attrezzature a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è comunque fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità e di prevenzione degli incendi. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative

per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale attività principale rispetto a quella trasferita.

9. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché il subentro nella loro gestione, sono subordinati ad autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: la somministrazione di alimenti fino alla fine del comma con le seguenti: il rimessaggio di eventuali automezzi, l'attività, ove prevista da leggi regionali, di spaccio alimentare, di vendita di generi vari, nonché di prodotti per la casa e per l'igiene della persona, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, libri, *souvenirs* e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alla persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi*

siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale principale rispetto a quella trasferita.

9. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 12. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. 17. Governo.

(Approvato).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è revocata con le seguenti: può essere revocata.

9. 13. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

9. 14. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

9. 15. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

9. 16 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 4.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 20.** Zeller, Caveri, Brugger, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, ivi comprese la istituzione, organizzazione, gestione di porti e porticcioli turistici, e attraverso una conferenza di servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 7. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricettive, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Portualità turistica*). — 1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva compe-

tenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. È fatta salva, nelle more della definizione del piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.

9. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « un numero di camere » sono aggiunte le seguenti: « (appartamenti per *residence*) »;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle »;

d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « un numero di camere » sono aggiunte le seguenti: « (appartamenti per *residence*) »;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 2 stelle »;

f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « strutture ricettive » sono aggiunte le seguenti: « ed esercizi pubblici ».

g) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I canoni di abbonamento per gli esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con apertura non superiore ai nove mesi annuali, sono ridotti di venti punti percentuali.

9. 02. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.

(A.C. 5003 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

Sopprimerlo.

*10. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.

*10. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 *(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)*

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *no-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di

valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono subordinate a pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli obiettivi 1 e 5b.

3. La Presidenza del Consiglio, al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle risorse, presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 2, dopo la parola: eroga aggiungere le seguenti: contributi alle Regioni per la concessione di.

10. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

10. 3 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per le finalità di cui al comma 2 ed al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate alla ripartizione delle risorse presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

10. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

10. 6. Edo Rossi.

(A.C. 5003 – sezione 6)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****CAPO IV.****ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINANZIARIE****ART. 11.***(Abrogazioni e disposizioni transitorie).*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o di albergo » sono soppresse; al quarto comma del medesimo articolo 62, la parola: « alberghi, » è soppressa; di conseguenza alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse le parole « degli alberghi di qualsiasi categoria, o ».

3. Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)*, per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 2, comma 4;

d) l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, per quanto di competenza del settore del turismo;

e) l'articolo 10, comma 14;

f) l'articolo 11;

g) l'articolo 12.

7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 cessano di avere applicazione le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l)*, della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

Al comma 3 sostituire le parole: Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano gli articoli 86 e 99.

* **11. 3.** Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(Approvato).

Al comma 3 sostituire le parole: Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano gli articoli 86 e 99.

* **11. 8.** Manzini, Alveti, Aloisio.

(Approvato).

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

11. 10 *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Governo.

(Approvato).

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 1.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 4.** Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 9.** Aloisio, Manzini, Alveti.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

11. 11. Governo.

(Approvato).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 6 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sostitutivo dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

11. 5. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sopprimere il comma 8.

11. 6. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le leggi regionali fino ad oggi emanate.

11. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 7)**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Copertura finanziaria).*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1999, di lire 270 miliardi per l'anno 2000 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 12.***(Copertura finanziaria).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12 (Copertura finanziaria) – 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on, Bono*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12 – 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 395 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per 125 miliardi per l'anno 1999, 270 miliardi per l'anno 2000 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, 100 miliardi per l'anno 2001, e 100 miliardi per l'anno 2002 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dal comma 1 si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso ministero.

12. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo di cui all'articolo 6, formato da un intervento pari allo 0,50 per cento delle entrate valutarie turistiche, fonte Banca d'Italia, ed al 50 per cento del valore dell'EURO per ogni presenza turistica, fonte ISTAT.

12. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fondo di cui al comma 1 sono attribuite anche le spese per gli investimenti della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

12. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13. (*Interventi per la Costa Adriatica e le aree terremotate*). — 1. Al fine di fare fronte alle gravi conseguenze economiche, specie nel settore turistico, derivanti dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, ed in particolare allo scopo di arginare la grave flessione dei flussi di visitatori nelle località turistiche della costa adriatica e nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere un contributo di 20 miliardi di lire all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione specifico a sostegno dell'offerta turistica dell'area, da concertare con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi

per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13 (Politica fiscale nelle attività turistiche). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle esistenti e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052 del 1988, per i primi cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per cento.

3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale, con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle som-

ministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale, denominata Imposta turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le politiche della accoglienza.

5. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal Consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed *extra* alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'hanno riscossa.

6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscosse con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione e controllo relative alla imposta turistica locale.

8. L'imposta turistica locale può essere istituita anche nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia turistica, come de-

finiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento della base imponibile.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Ente nazionale per il turismo (ENIT) opera all'estero per la promozione del turismo italiano con proprie strutture organizzative;

l'Istituto commercio estero (ICE) opera all'estero per la promozione del prodotto italiano con proprie strutture;

molte regioni operano all'estero per la promozione dell'offerta turistica regionale con proprie strutture;

altre organizzazioni pubbliche e private operano all'estero per la promozione di vari segmenti della offerta italiana;

la realizzazione di strategie per la composizione e la penetrazione all'estero del « sistema Italia » utilizza tutte le risorse pubblico-private di promozione della cooperazione politica, finanziaria, commerciale, scientifica, culturale e turistica ed assicura la modulazione della presenza e delle iniziative nei vari Paesi, ai fini del sostegno dell'*italian business community* all'estero e del potenziamento della proiezione esterna dell'Italia nel nuovo contesto mondiale;

complessivamente tutte le strutture italiane operanti all'estero svolgono attività di promozione e commercializzazione dell'immagine e dell'offerta Italia,

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative volte:

alla proiezione unitaria dell'immagine nazionale sui mercati mondiali, tenendo conto dei criteri di economicità e funzionalità per il raggiungimento dei migliori risultati;

alla realizzazione della promozione del *made in Italy* attraverso l'ottimizzazione delle strutture esistenti, rendendole polifunzionali e mirate a sviluppare l'offerta Italia in piena sinergia con gli operatori italiani e con il coinvolgimento delle regioni interessate;

al potenziamento del « Portale Italia SINCE » con l'utilizzo della informatica e telematica mediante una banca dati collegata con le regioni e con gli operatori privati che possa essere consultata in tempo reale dalla domanda interessata al *made in Italy*.

9/5003/1. Scaltritti, De Luca, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

in occasione della modifica delle disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio raidotelevisivo, av-

venuta con legge n. 488 del 23 dicembre 1999, si sono verificate alcune situazioni anomale in ordine al trattamento degli alberghi rispetto ai *residence* turistico-alberghieri, per cui, ad esempio, alberghi con tre stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10 pagano lire 600.000, mentre per i *residence* con tre stelle l'importo del canone annuale ammonta a lire 1.500.000.

lo stesso dicasi per gli esercizi pubblici che pagano lire 600.000 anche se hanno un solo televisore, mentre le altre strutture ricettive in analoghe condizioni pagano solo la metà.

appare inoltre opportuno prevedere una riduzione del canone per strutture ricettive con attività stagionale, come era già previsto prima della predetta modifica legislativa,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente, possibilmente in occasione della legge finanziaria per il 2001, alle modifiche di cui in premessa.

9/5003/2. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Alveti, Bono, Chiappori, Ortolano, Saonara, Scaltritti, Servodio.

La Camera,

premesso che:

i centri storici dei piccoli comuni rappresentano un patrimonio di inestimabile valore culturale e artistico;

in un contesto generale in cui si assiste ad un progressivo spopolamento di queste realtà, la presenza di tali risorse rappresenta un potenziale inespresso da valorizzare e promuovere in chiave turistica;

l'azione di promozione deve essere il risultato di una azione sinergica tra i diversi soggetti istituzionali e privati presenti sul territorio;

la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali si lega anche alle tradizioni dei prodotti tipici,

impegna il Governo

in considerazione della rilevanza sociale della tutela degli insediamenti urbani minori, soprattutto nelle aree interne, a destinare maggiori risorse alla promozione turistica finalizzata all'inserimento di tali località negli itinerari di viaggio in ambito nazionale ed internazionale.

9/5003/3. Molinari.

La Camera,

premesso che:

le particolari vocazioni delle regioni meridionali relativamente al settore turismo devono essere tenute nel debito conto;

la regione Calabria registra un grave ritardo in ordine alla modernizzazione del territorio per carenza grave di infrastrutture (porti, aeroporti, strade, ferrovie...) e ciò provoca forti disagi dell'utenza turistica, a cui è necessario offrire servizi efficienti e buona accoglienza;

i costi elevati dei trasporti non favoriscono il mercato turistico meridionale, in particolare riferimento alle alte tariffe praticate dall'Alitalia, e, quindi, la regione Calabria resta penalizzata anche da questo punto di vista;

è necessario valorizzare la regione Calabria, che possiede 740 chilometri di costa e in cui si trova la più alta concentrazione in chilometri quadrati di aree protette, risorse naturali che purtroppo non sono adeguatamente attrezzate sia dal punto di vista di mancanza di interventi per sanare il degrado ambientale, che per il diffuso inquinamento marino, l'abusivismo ed il dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a prestare maggiore attenzione nei confronti della regione Calabria in ordine

alle preoccupanti condizioni di sottosviluppo socio-economico e ritardo infrastrutturale, che è causa di crescente disoccupazione giovanile, la quale ha superato il 50 per cento;

a valutare la possibilità di proporre un disegno globale per la regione che preveda la modernizzazione e l'adeguamento del territorio calabrese con una nuova politica dei costi dei trasporti e dei servizi per renderlo più competitivo rispetto ad altre regioni del mondo, per una migliore fruibilità da parte dell'utenza turistica sempre più numerosa ed esigente.

9/5003/4. Bergamo.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premesso che:

il settore turistico nel salernitano fino ad oggi non è stato adeguatamente preso in considerazione, la sua particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale;

il turismo, certamente la principale, se non unica, risorsa della bellissima costiera salernitana da Positano a Sapri con le sue splendide e famosissime località (Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul mare, Paestum, Agropoli, Marina di Castellabate, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Scario, oltre alla meravigliosa Salerno, cerniera tra la costa amalfitana e cilentana) è da sempre penalizzato, a causa dei collegamenti nord-sud resi difficoltosi dall'ormai arcinota semi-impraticabilità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dalla carente viabilità ordinaria statale e provinciale, dalla scarsità, specialmente nei periodi estivi, dei collegamenti ferroviari e dall'assoluta inadeguatezza per la inidoneità e penuria degli approdi delle cosiddette vie del mare;

lo scalo aeroportuale Salerno-Pontecagnano è ancora in fase di completamento;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti e/o iniziative per:

l'accelerazione dei lavori di riassetto e messa in sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio-Calabria;

il potenziamento e l'ammodernamento delle strade statali e provinciali;

l'intervento presso le Ferrovie dello Stato per ottenere anche supplementi di corse nel periodo estivo, in considerazione dell'aumento di domanda di trasporto su ferro nei collegamenti nord-sud;

la costruzione o l'adeguamento di idonei approdi per lo sviluppo delle cosiddette vie del mare;

il completamento e l'attivazione dell'aeroporto Salerno-Pontecagnano.

9/5003/5. Colucci.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premesso che:

il turismo è una delle principali ricchezze del nostro Paese;

il turismo religioso costituisce parte importante del sistema turistico italiano;

San Giovanni Rotondo può oggi definirsi, con Roma, la principale sede del turismo religioso mondiale ed è annualmente meta di milioni di persone (oltre 8 milioni nel solo 1999), provenienti da tutte le parti del mondo, che vi si recano per onorare la figura del grande frate Padre Pio;

ai milioni di turisti si aggiungono i tanti malati e visitatori che si recano all'ospedale « Casa sollievo della sofferenza » voluta da Padre Pio;

la strada statale di accesso a San Giovanni Rotondo, nei suoi ultimi chilometri, nonostante l'incremento turistico, non ha subito cambiamenti o interventi migliorativi: essa è infatti ancora quella di molti anni fa, stretta, con numerose e pericolose curve, causa di lunghe file anche per la presenza di numerosi mezzi di trasporto, anche di notevoli dimensioni, e ciò con grave disagio per i turisti, spesso anziani o handicappati che si recano a San Giovanni Rotondo pieni di speranze;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, peraltro alcune già allo studio dell'ANAS su spinta dell'amministrazione comunale, per migliorare le strade di accesso a San Giovanni Rotondo così da eliminare i disagi dei turisti.

9/5003/6. Antonio Pepe, Tatarella.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premesso che sono previste delle forme di incentivazione per l'incremento dell'occupazione in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

il contributo che il turismo dà all'occupazione potrebbe risultare ulteriormente accentuato se venisse superata la visione tradizionale del « posto di lavoro » in favore di una concezione più moderna, che guarda il lavoro nel suo insieme ed in tutte le sue articolazioni;

l'inserimento di incentivi anche nei riguardi di forme di assunzione a tempo determinato favorirebbe l'incremento dell'occupazione nel settore alberghiero che svolgendo attività a carattere stagionale assume appunto il personale per periodi di tempo indeterminato;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa al fine di estendere gli incentivi per l'occupazione nel settore turistico, a tutte le forme di impiego, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro.

9/5003/7. Apolloni.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento con la legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha approvato un nuovo sistema per la determinazione dei canoni speciali dovuti alla RAI da alberghi e strutture ricettive;

tale legge non riconosce alcuna riduzione ad alberghi e strutture ricettive che svolgono una attività stagionale;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per correggere gli attuali criteri di determinazione dei canoni RAI al fine di evitare effetti discriminanti nei confronti delle attività ricettive e dei pubblici esercizi ad apertura stagionale.

9/5003/8. Scoca, Apolloni.

La Camera,

premesso che i centri storici dei piccoli comuni della Campania rappresentano un patrimonio di valore eccezionale dal punto di vista artistico e culturale;

la presenza di risorse rappresenta un potenziale inespresso da valorizzazione e promuovere in chiave turistica;

l'azione di promozione delle attività turistiche deve essere il risultato di una azione congiunta tra i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio campano;

la valorizzazione delle risorse storiche, culturali ed ambientali deve essere legata alla tradizione ed ai prodotti tipici;

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie alla promozione turistica dei comuni campani, soprattutto nelle aree interne, finalizzate al recupero ed all'inserimento di tali località negli itinerari di viaggio.

9/5003/9. Antonio Rizzo.

La Camera,

premesso che:

quest'anno, già all'inizio della stagione turistica, le imprese del settore turistico non hanno potuto più assumere lavoratori extracomunitari stagionali in quanto, per tali impieghi, si era già esaurita la quota prevista dal flusso programmato per l'anno 2000;

gli operatori di questo importante e vitale comparto economico hanno la necessità di rivolgersi, soprattutto per i lavori stagionali a tempo determinato, a cittadini extracomunitari a causa dei limiti della domanda nazionale;

impegna il Governo

a valutare concretamente, di concerto con le regioni e le associazioni imprenditoriali, l'effettivo fabbisogno di manodopera stagionale, soprattutto nel comparto produttivo e turistico del nord-est;

a definire, nell'ambito del flusso annuale programmato per l'anno 2001, una quota di lavoratori extracomunitari per lavori stagionali, adeguata alle richieste espresse dalle imprese del settore produttivo, ricettivo-alberghiero e turistico in particolare.

9/5003/10. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Collavini, Lembo.

La Camera,

rilevata la situazione creatasi nella regione Abruzzo, ove oltre al Parco Nazionale d'Abruzzo, sono stati istituiti due

nuovi Parchi Nazionali (Majella e Gran Sasso – Monti della Laga), il che comporta che circa il 50 per cento del territorio della regione è incluso nelle relative aree parco con le conseguenti giuste limitazioni legate al dovuto rispetto ambientale;

è evidente che nelle zone incluse nei parchi l'attività turistica assume un ruolo decisivo a sostegno dell'economia generale degli abitanti residenti in quei territori;

sino ad oggi le risorse destinate ai due nuovi parchi sono state molto esigue, per cui le popolazioni locali stanno vivendo il fatto di essere state incluse nel parco più come una penalizzazione che come una risorsa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive da destinare alle attività turistiche nei predetti parchi abruzzesi di recente istituzione.

9/5003/11. Saia.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano ha approvato – ed è entrata in vigore – la legge n. 482 del 1999 contenente norme sulle minoranze linguistiche;

sono state definite le norme interministeriali che consentono l'effettiva entrata in vigore della legge medesima;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative perché, con l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1999, le norme contenute nella presente legge, coordinate con le regioni interessate, si applichino con particolare efficacia in tutti i comuni di minoranze linguistiche rientranti negli ambiti determinati dalle province.

9/5003/12. Brunetti.

PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (5808)

(A.C. 5808 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ».

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata condizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

3. 8. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: « ne consentano il rilascio » sono aggiunte le seguenti: « , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro

definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente, ».

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno. »

3. 11. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

3. 9. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: « su modelli a stampa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante l'utilizzo di carte magnetiche » e sono aggiunte, in fine, le parole: « riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno ».

3. 10. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrare nel territorio dello Stato italiano.

3. 6. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovannardi, Fontan.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi

è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima ».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti ».

3. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « con precedenza rispetto ai nuovi ingressi, ».

3. 07. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). — 1. Dopo il comma 3 dell'ar-

ticolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione ammini-

strativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

*** 3. 015** (già * 2. 02.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei

casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

*** 3. 016.** (già * 2. 010.) Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole: « può essere » sono sostituite dalle seguenti: « è ».

3. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Teresio Delfino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazione ».

3. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno) — 1. Al comma 6 dell'articolo 6

del testo unico, la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « deve ».

3. 013. Di Luca, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3- bis. — 1. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , pena il ritiro del permesso di soggiorno ».

3. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3- bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono aggiunte le seguenti: « il permesso e/o la carta di soggiorno. »;

2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2- bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. »

* **3. 05.** Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3- bis (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). — 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono inserite le seguenti: « , il permesso e/o la carta di soggiorno ».

2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2- bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni ».

* **3. 017** (già 2. 03.) Volonté, Tassone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3- bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono inserite le seguenti: « il permesso e/o la carta di soggiorno. »;

2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. »

* **3. 031.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3- bis. — (Carta di soggiorno). 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

3. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (Carta di soggiorno) — 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni » e le parole: « e dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora. »

* 3. 06. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (Carta di soggiorno). — 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni » e le parole: « e dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « del coniuge e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora ».

* 3. 019.
(già 2. 04.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. »

3. 08. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 10 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis (Uso delle armi). — Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i militari in servizio di vigilanza alla frontiera, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di confine, devono intimare l'alt! con ogni mezzo idoneo a

manifestare l'intimazione. Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistono nel tentativo di oltrepassare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi, in particolare quando tentano la fuga dopo aver sbarcato o essersi liberati in mare di immigrati clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia. ».

3. 09. Giovanardi, Di Luca, Armaroli, Fontan.

(A.C. 5808 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1. Landi di Chiavenna, Stucchi.

Sopprimerlo.

* 4. 6. Fontan.

Sopprimerlo.

* 4. 7. Di Luca, Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere italiane. A tal fine il Governo può avvalersi delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e della guardia costiera.

1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti.

1-quater. Il Governo promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione accordi in forma semplificata con i paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:

a) il servizio consolare di rilascio dei visti;

b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;

c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare il transito di emi-

granti clandestini, ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e traffici illeciti.

1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi precedenti, non abbiano definito l'accordo entro due mesi dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di cooperazione economica ed ulteriori interventi con i paesi che non abbiano rispettato gli accordi già stipulati.«.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sentiti i comandanti fino a: pubblica sicurezza con le seguenti: sentiti il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

4. 5. Manzione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.

* 4. 4. Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.

* 4. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il secondo periodo del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 11 del testo unico il secondo periodo sono soppressi.

4. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

(A.C. 5808 - Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono

sostituite dalle seguenti « fino a sei anni e con la multa fino a cinquanta milioni ».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misura ».

4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti « da lire venti milioni a lire quaranta milioni ».

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando. ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

* 5. 1. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

* 5. 2. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Chiunque assume alle sue dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno è colpevole del reato di favoreggiamenti ed è condannato all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato. »

5. 3. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. »

5. 5. Moroni, Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Al fine di reprimere i reati collegati all'ingresso e alla permanenza di clan-

destini nel territorio italiano, è fatto obbligo alle direzioni dei vari uffici amministrativi nazionali di predisporre, in coordinamento tra loro e per quanto di loro competenza, tutti gli strumenti necessari ad effettuare controlli incrociati sugli stranieri presenti nel territorio nazionale e sulle imprese che utilizzano lavoratori stranieri. Qualora i suddetti controlli portino alla luce situazioni discordanti tra loro, espletata la dovuta verifica definitiva, è fatto obbligo agli uffici competenti di segnalare alla questura della provincia di residenza i dati anagrafici dello straniero o dell'impresa per un ulteriore controllo da parte delle forze di polizia. Gli stranieri che non provvedono, entro trenta giorni, a regolarizzare la loro posizione amministrativa sono immediatamente espulsi. I titolari o i responsabili di imprese che impiegano illegalmente manodopera straniera saranno colpevoli del reato di favoreggiamento e condannati all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato. »

5. 4. Rivolta.

(A.C. 5808 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità) 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla do-

cumentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.

ART. 12-ter. (*Operazioni simulate*) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-quater. (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto

ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Di Luca, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (*Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). — 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. (*Operazioni simulate*) — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12 comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in

ordine ai medesimi delitti, si intromettano nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) —

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. »

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, dopo il capoverso Art. 12-
quater, aggiungere il seguente:*

« ART. 12-*quinq*ues. 1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando;

2. Qualora si riscontrasse l'irregolarità dei documenti di soggiorno il pretore dispone l'espulsione.

6. 1. Rivolta

(A.C. 5808 — Sezione 5)

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 7.

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: « Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo

prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 6. Manzione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7 (*Espulsione amministrativa*) — 1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 13. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7-*bis*, è disposta e comunque eseguita l'espulsione amministrativa dello straniero che:

a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

b) abbia subito una condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio;

c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e della legge 31 maggio 1965 n. 575.

3. L'espulsione di cui alle lettere a), b) e c) è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14 comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con consegna alle autorità del paese di provenienza. Qualora, ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi 10 giorni dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia subito una condanna penale e per il quale sia impossibile eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere per l'espiatione della pena. È fatto obbligo alla forza pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla frontiera lasci il territorio dello Stato. È consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi dalla frontiera.

5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.

6. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il tribunale competente. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero.

Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

8. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni. È sempre disposto l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.

9. L'onere derivante dal comma 5 del presente articolo è valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del testo unico sono ag-

giunte le seguenti parole: « immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali ».

3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. ».

4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia

sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete. ».

6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

7. 10. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: « immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato ».

02. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali. ».

03. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea di assistenza.«.

04. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono soppressi.

05. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, deci-

dendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è ammesso altresì al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete. ».

7. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 2, alinea, dell'articolo 13 del testo unico, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

02. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia reso possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del questore è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. ».

7. 7. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico le parole: « Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero » con i e seguenti: « Il questore adotta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14 a carico dello straniero ».

7. 9. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti.

7. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 11 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.

7. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è nuovamente espulso con accompagnamento immediato e non si applica al provvedimento di espulsione la fattispecie del comma 1 dell'articolo 14 del presente testo unico, che consente al questore il trattenimento dello straniero per motivi di soccorso al medesimo. Nel caso di trasgressione recidiva al divieto di rientro, lo straniero è punito con la reclusione fino a quattro anni ed è giudicato per direttissima. ».

7. 3. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 13 del testo unico, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è immediatamente espulso con l'accompagnamento coattivo. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. ».

7. 11. (già 8. 4.) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dai seguenti: « In caso di trasgressione è punito con la reclusione fino a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Nel caso di recidiva la pena è aumentata con la reclusione da sei mesi a due anni ed il processo è celebrato per direttissima. Con la sentenza di condanna viene ordinata l'espulsione con accompagnamento immediato.

7. 12. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 14 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. ».

7. 5. Garra.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 045
DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 7. 045 della Commissione, capoverso, sostituire le parole:

Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui *con la seguente*: se.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-ter. Qualora il giudice, nella sentenza di condanna per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena, ordina la immediata espulsione dello straniero. L'espulsione è eseguita dal questore secondo le modalità di cui al comma 4, anche se la sentenza non è irrevocabile.

0. 7. 045. 1. Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è inserito il seguente:

« 13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione è stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

7. 045. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico, dopo le parole: « al soccorso dello straniero » sono aggiunte le seguenti: « in pericolo di vita ».

7. 06. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 14 del testo unico, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« senza oneri dello Stato per l'affrancatura postale e per le chiamate telefoniche interurbane o per l'estero. ».

7. 05. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Esecuzione dell'espulsione) —

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole « per il tempo strettamente necessario » sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro, nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo 13, comma 2, trasmette copia degli atti al giudice unico del tribunale competente senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. »

3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico la parola: « il pretore » è sostituita dalle seguenti: « il giudice unico del tribunale competente ».

4. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le parole: « nelle quarantotto ore successive » sono sostituite dalle seguenti: « nelle settantadue ore successive ».

5. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione disposta ai sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di complessivi novanta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico del tribunale competente può prorogare il termine sino ad un massimo di trenta giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile ».

6. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui ai commi 4 e 5 è proponibile

il ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso. ».

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 10. In accordo con quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.

11. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le regioni e gli enti locali interessati predispone, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente disposizione, un piano per la realizzazione ed il potenziamento di centri di permanenza temporanea e di assistenza. »

7. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. ».

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi. »

7. 08. Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. ».

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono soppressi.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare

centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi ».

7. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. ».

7. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

2. Ove lo straniero risulti socialmente pericoloso il giudice è tenuto ad ordinarne l'espulsione. ».

7. 010. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Dopo l'articolo 15 del testo unico è inserito il seguente:

« ART. 15-bis — (Casi di recidiva). 1. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dal presente testo unico, se già espulso ai sensi dell'articolo 13, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La pena va da uno a tre anni di reclusione se la precedente espulsione è stata disposta dal giudice penale o ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora il giudice ritenga concedibile la sospensione condizionale della pena, con la condanna ordina l'espulsione dello straniero, ordine immediatamente esecutivo anche in caso di impugnazione del provvedimento.

4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia già riportato una condanna, anche non definitiva, per il reato previsto dal presente articolo ».

7. 015. Giovanardi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, le parole: « può sostituire » sono sostituite dalla seguente: « sostituisce ».

7. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 3. Se è stata applicata misura cautelare, l'espulsione è eseguita senza soluzione di continuità previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, rilasciato quando non sussistono inderogabili esigenze processuali che richiedano la permanenza nello Stato dello straniero. L'esercizio dell'espulsione sospende l'esecuzione della misura cautelare.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, in caso di trasgressione o di mancata esecuzione dell'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata di diritto e si esegue immediatamente la pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile. Negli stessi casi è immediatamente ripristinata la misura cautelare sospesa ai sensi del comma precedente. Non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale né le misure alternative indicate in tale norma.

5. Lo straniero espulso ai sensi dei precedenti commi che rientra senza auto-

rizzazione nel territorio italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dai casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. La pena detentiva irrogata per tale violazione non può essere sostituita ai sensi del precedente comma 1. ».

7. 03. Contento.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 17 — (*Diritto di difesa*). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. ».

* **7. 09.** Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Diritto di difesa*) — 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto tra i soggetti iscritti nella tabella di cui

all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

* **7. 031.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*). — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalità, il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo.

2. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 18 del testo unico, le parole: « il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno » con le seguenti: « il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per la lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno ».

3. Al comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26. ».

7. 04. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Divieti di espulsione e di respingimento*) — 1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del testo unico le parole « entro il quarto grado » sono sostituite dalle seguenti « entro il secondo grado ».

7. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

(A.C. 5808 – Sezione 6)**ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 8.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 8.**

(Determinazione dei flussi di ingresso)

Sopprimerlo.

* 8. 10. Fontan.

Sopprimerlo.

* 8. 11. Di Luca, Giovanardi.

Sopprimerlo.

* 8. 3. Landi di Chiavenna, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Determinazione dei flussi di ingresso)*. – 1. Al comma 4 dell'articolo 21 le parole: « I decreti annuali » sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto annuale ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province, comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere conto, nella determinazione delle quote di ingresso, dei livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di cittadini extracomunitari già soggiornanti.

4-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. »

3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è soppresso.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o comunque risultanti disoccupati. ».

02. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla

effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma *4-ter*, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia e l'ufficio per la rilevazione del grado di integrazione culturale e sociale ovvero di contrapposizioni etniche createsi nell'ambito delle diverse realtà territoriali nazionali. ».

8. 5. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma *4-ter*, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni ita-

liane, nelle province e nei principali comuni. ».

8. 1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. A tutti gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE che dopo sei mesi dalla data di ingresso in Italia sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati. ».

8. 2. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

(A.C. 5808 – Sezione 7)

**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 9.

1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 4. Fontan, Di Luca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). – 1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti « tre mesi ».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi competenti ».

3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi ».

4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresa ».

5. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico dopo le parole « attività lavorativa in Italia » sono aggiunte le seguenti: « contribuendo per un periodo non inferiore a quindici anni ».

6. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico le parole: « del 5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « del 2,5 per cento annuo ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo. ».

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi »

* 9. 2. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo. ».

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi »

* 9. 3. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, può essere iscritto nelle liste di collocamento, anche più volte ».

9. 1. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole « il richiedente deve dimostrare » sono inserite le seguenti « di non aver subito condanne o sanzioni amministrative previste dalla presente legge, nonché ».

2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 del testo unico le parole « per un anno » sono sostituite dalle seguenti « per sei mesi ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno sociale ».

4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole « Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti « che devono essere costituite da comprovate offerte di lavoro ».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:

« 2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante ».

6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole « in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane » sono sostituite dalle seguenti « nei ruoli di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 ».

9. 0100. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: « permesso di soggiorno » sono aggiunte le seguenti: « nonché di possedere un effettivo contratto di lavoro ».

9. 020. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Offerte di lavoro*) — 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro ».

9. 018. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante. ».

*** 9. 011.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante. ».

*** 9. 031.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Prestazioni di garanzia*) — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunto i seguenti:

« 3-bis. In ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3-ter. Nel caso in cui la garanzia di cui al comma 3-bis non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie. ».

9. 019. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, le parole: da: « iscritti in apposite liste » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. ».

9. 010. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Al comma 3 dell'articolo 26 del testo unico, dopo le parole: « deve comunque dimostrare » sono aggiunte le seguenti: « , ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ».

9. 022. Moroni Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che introduca sul territorio dello Stato ovvero produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti, subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo ».

9. 0101. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

*** 9. 09.** Volontè, Tassone, Teresio Del fino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

*** 9. 030.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Contratto di lavoro*) — 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare la disponibilità effettiva di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per un periodo di soggiorno non inferiore a sei

mesi e di non aver riportato in Italia condanne per uno dei reati indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso.

7-ter. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività. ».

9. 033. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. L'articolo 29 del testo del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — 1. Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, da costituirsi presso gli uffici consolari italiani, previo accertamento della disponibilità di un'adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti, ovvero di condanne per delitto. ».

9. 013. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Ricongiungimento familiare*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico che non abbiano superato i sessanta anni di età »

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale competente ».

3. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è soppresso.

4. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 29 del testo unico la parola: « doppio » è sostituita dalla seguente « triplo » e la parola « triplo » è sostituita dalla seguente « quintuplo ».

5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della presente legge è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 del presente articolo ».

9. 0102. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Ricongiungimento familiare*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

« *8-bis.* Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale».

*** 9. 025.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (Ricongiungimento familiare). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale ».

*** 9. 08.** Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo se è in possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento. ».

9. 021. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico le parole: « può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro » con le seguenti: « può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione ».

9. 023. Moroni, Gardiol.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. ».

9. 024. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario na-

zionale). — 1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è soppresso.

9. 0103. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Centri di accoglienza e accesso all'abitazione*). — 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri. ».

* **9. 026.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Centri di accoglienza e accesso all'abitazione*). — 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri. ».

* **9. 07.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. ».

** **9. 027.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. ».

** **9. 06.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 4-bis. Le strutture locali di accoglienza per i lavoratori sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione. ».

9. 014. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Misure di integrazione sociale*). — 1. Prima del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:

« 01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomuni-

tari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia ».

2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera *a*) è soppressa.

3. Al comma 1, lettera *c*) dell'articolo 42 del testo unico la parola « valorizzazione » è soppressa.

4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

f) I minori stranieri presenti sul territorio dello stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

9. 0104. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare masperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la con-

clusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale. ».

* **9. 028.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale. ».

* **9. 05.** Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. — 1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei paesi non appartenenti all'OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e del

valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

9. 015. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. — Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico dopo le parole: « vita pubblica » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato. ».

9. 029. Rivolta

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione*). — 1. Dopo l'articolo 45 del testo unico, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 45-bis. 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere ai benefici delle agevolazioni previste dal Fondo.

4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene garantita

dal 50 per cento del capitale raccolto in forma della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5, nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.

5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula con i primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente « conto corrente integrazione » e « conto corrente cooperazione ».

6. Il denaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, ed è utilizzato per finanziare gli obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell' 1 per cento in più in valore assoluto.

7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

8. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;

b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani.

10. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci milioni di lire il cittadino italiano e/o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi, su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli Istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di interessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde agli Istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per depositi in conto corrente di corrispondenza.

14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai precedenti commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9.

15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le Banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i conti integrazione e cooperazione. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 6.

9. 0105. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. ».

9. 016. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 49 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Il Governo italiano, nel dare comunicazione e nel sentire il parere del Parlamento, procede alla sospensione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alla criminalità anche organizzata, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone o

cose, all'induzione o allo sfruttamento della prostituzione, allo sfruttamento dei minorenni in ogni sua forma, al narcotraffico, alla vendita non autorizzata di armi, munizioni, esplosivi, o loro parti. ».

9. 017. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. È prevista l'espulsione immediata per i cittadini stranieri responsabili di violazioni della Costituzione italiana.

2. Al lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno, che svolga attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il permesso di soggiorno, viene revocato il permesso con applicazione immediata del provvedimento di espulsione.

9. 053. (ex 2. 05.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. La violazione dei principi costituzionali di cui al titolo I della Costituzione comporta l'impossibilità di successive richieste di permesso di soggiorno, di domande di regolarizzazioni e di richieste di cittadinanza e di residenza.

9. 054. (ex 4. 02.) Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. L'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle violazioni sul permesso di soggiorno.

2. I beni sottoposti a sequestro entrano nella disponibilità immediata dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza per fare fronte prioritariamente alle spese sostenute dalle stesse.

9. 055. (ex 2. 06.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (Istituzione dell'Agenzia per le politiche migratorie). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, istituisce, con proprio decreto, l'Agenzia per le politiche migratorie.

2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. A tali fini l'agenzia promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei paesi membri dell'Unione.

9. 0106. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.

9. 043. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 044. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Entrata in vigore*). — 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

9. 0107. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

(**A.C. 5808** — *sezione 8*).

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il flusso delle immigrazioni clandestine avviene maggiormente sulle coste calabresi e non vi sono strutture, mezzi e forze dell'ordine a sufficienza non solo per arginare il fenomeno, ma anche per accogliere adeguatamente sotto il profilo umanitario la massa di gente composta soprattutto da donne e bambini;

impegna il Governo

a prestare maggiore attenzione nei confronti della regione Calabria in considerazione delle questioni esposte in premessa per cui è necessario destinare maggiori risorse economiche verso le strutture preposte all'accoglienza e potenziare i mezzi e il numero delle forze dell'ordine per tali servizi.

9/5808/1. Bergamo, Napoli, Aloï, Colosimo, D'Ippolito, Matecena, Fino.

La Camera,

premesso che:

il Ministero dell'interno insieme all'ACNUR ed all'ANCI ha definito un pro-

getto pilota per i richiedenti asilo e per coloro che sono soggetti a protezione umanitaria per una rete di strutture di accoglienza agli immigrati;

per tale progetto era stato richiesto uno stanziamento iniziale di 40 miliardi, ma ad oggi è stata concessa solo una somma corrispondente a circa la metà della richiesta;

la rete di strutture di accoglienza sparse nel territorio nazionale con il coinvolgimento dei Comuni, anche attraverso Enti, Associazioni No-profit e del volontariato sociale, IPAB ecc., renderebbe più agevole procedere alla sistemazione di profughi ed immigrati eliminando i gravi disagi che si verificano quasi quotidianamente nelle località più esposte al fenomeno;

impegna il Governo

per il prossimo futuro a reperire risorse adeguate per potenziare e dare continuità al suddetto progetto pilota.

9/5808/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Saia, Moroni, Maura Cosutta, Boato, Nardini.

La Camera, premesso che:

quest'anno, già all'inizio della stagione turistica, le imprese del settore turistico non hanno potuto più assumere lavoratori extracomunitari stagionali in quanto, per tali impieghi, si era già esaurita la quota prevista dal flusso programmato per l'anno 2000;

gli operatori di questo importante e vitale comparto economico hanno la necessità di rivolgersi, soprattutto per i lavori stagionali a tempo determinato a cittadini extracomunitari a causa dei limiti della domanda nazionale;

impegna il Governo

a valutare concretamente, di concerto con le regioni e le associazioni imprenditoriali, l'effettivo fabbisogno di manodopera stagionale soprattutto nel comparto produttivo e turistico del nord-est;

a definire, nell'ambito del flusso annuale programmato per l'anno 2001, una quota di lavoratori extracomunitari per lavori stagionali, adeguata alle richieste espresse dalle imprese del settore produttivo, ricettivo-alberghiero e turistico in particolare.

9/5808/3. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Collavini, Lembo.

La Camera, premesso che:

l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen comporta come è noto l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne, a vantaggio delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli al fine di non ledere i contenuti dell'Accordo stesso;

il non ledere i contenuti dell'Accordo significa, come è noto, il controllo approfondito delle persone straniere, all'ingresso e all'uscita, che non comprende solamente la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni di ingresso, soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per l'ordine pubblico delle parti contraenti;

il controllo della circolazione delle persone provenienti da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessaria ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

la Convenzione di applicazione dell'Accordo prevede il rifiuto di ingresso qualora uno straniero non soddisfi le condizioni d'ingresso;

impegna il Governo

nell'interesse di quei principi di rispetto della legalità e di garanzia della sicurezza

dei cittadini dei Paesi parte e dell'ordine pubblico di ciascuna delle parti, ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché si pervenga in tempi rapidi alla eliminazione della possibilità per lo straniero espulso di fruire di un termine per lasciare il territorio dello Stato.

9/5808/4. Fontan, Stucchi.

La Camera, premesso che:

spesso le forze di polizia lamentano scarsa collaborazione delle autorità diplomatico-consolari straniere nell'attività di riconoscimento del cittadino straniero illegalmente presente nel territorio;

impegna il Governo

affinché le ratifiche di accordi di partenariato e cooperazione con paesi dai quali provengono o si supponga provengano flussi immigratori illegali, siano vincolate all'attivazione da parte del paese estero di efficienti e verificabili programmi di controllo e repressione di fenomeni di immigrazione irregolare verso l'Italia.

9/5808/5. Luciano Dussin, Stucchi.

La Camera,

ricordando le disposizioni contenute nell'articolo 2 del trattato dell'Unione europea in materia di spazio, di libertà, sicurezza, giustizia;

ricordando che nel marzo 1996 gli Stati membri avevano già avviato i negoziati per una convenzione intesa a stabilire un sistema definitivo di identificazione, basato sul confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo;

ricordando, qualora ve ne sia necessità, del progetto europeo EURODAC per il rilevamento e raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati dattiloscopici degli individui che entrano irregolarmente in una frontiera esterna;

evidenziando inoltre che il controllo della circolazione delle persone prove-

nienti da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessario ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

impegna il Governo

ad introdurre in Italia il rilievo fotodattiloscopico per sostenere il progetto europeo della banca dati EURODAC.

9/5808/6. Stucchi.

La Camera,

in occasione del voto finale sulla proposta di legge n. 5808-A,

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico consente al lavoratore licenziato o dimesso di essere iscritto nelle liste di collocamento per almeno un anno, e di ottenere una proroga del premezzo di soggiorno in caso di scadenza anteriore alla conclusione di detto anno;

la disposizione citata costituisce un vantaggio non solo per il lavoratore, ma per il sistema produttivo italiano, giacché consente la permanenza in Italia e la successiva occupazione di personale via via più esperto;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a chiarire, in sede interpretativa, che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico si applica anche più volte.

9/5808/7. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Moroni.

La Camera,

considerato che, se mantenuta con riferimento agli « asilanti », la previsione di sanzioni a carico dei vettori che conducono alla frontiera uno straniero privo di documenti rischia in concreto di rendere impossibile l'esercizio del loro diritto ad eventuali richiedenti asilo,

impegna il Governo

ad adoperarsi per favorire il concreto esercizio di un diritto inviolabile sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

9/5808/9. Maura Cossutta, Moroni.

La Camera, premesso che:

in tantissime località turistiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a fronte della irreperibilità di manodopera locale, gli imprenditori turistici sempre più spesso, si rivolgono a cittadini extracomunitari;

la stessa cosa si verifica in tanti altri settori dell'economia, da quello agricolo a quello industriale ed edile;

oltre all'insufficienza delle quote di ingresso, troppo spesso si assiste al fatto che gli uffici provinciali del lavoro non sono in grado di rilasciare le prescritte autorizzazioni nei tempi previsti dalla legge, determinando notevole disagio alle imprese turistiche;

impegna il Governo

ad attivarsi per un aumento delle quote di ingresso adeguato a soddisfare le richieste di quegli imprenditori che garantiscono al lavoratore extracomunitario reddito ed alloggio;

a promuovere una semplificazione di tutte le procedure anche attraverso l'istituzione dello sportello unico.

9/5808/10. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Basso.